



REGOLAMENTO SULLE ELEZIONI E
VOTAZIONI

INDICE

Art. 1 ^{3) 4)}	4
Diritto di voto ed eleggibilità	4
Art. 2.....	4
Catalogo elettorale.....	4
Art. 3 ⁴⁾	4
Ufficio elettore.....	4
Art. 4.....	5
Compiti dell'Ufficio elettorale.....	5
Art. 5.....	5
Indennità.....	5
Art. 6.....	5
Votazioni.....	5
Art. 7.....	5
Elezioni.....	5
Art. 8 ⁴⁾	5
Date di nomina.....	5
Art. 9.....	6
Nomina del sindaco.....	6
Art. 10.....	6
Presentazione candidati	6
Art. 11.....	6
Liste	6
Art. 12.....	6
Rappresentante.....	6
Art. 13 ^{1) 3) 4)}	7
Deposizione liste.....	7
Art. 14 ³⁾	7
Nomine tacite.....	7
Art. 15 ^{1) 3) 4)}	7
Congiunzione delle liste	7
Art. 16.....	8
Operazioni di voto.....	8
Art. 17 ¹⁾	8
Procedura in materia di elezione per ammalati.....	8
Art. 18.....	8
Certificato medico.....	8
Art. 19 ⁴⁾	9
Materiale di voto	9
Art. 20 ^{1) 4)}	9
Orario.....	9
Art. 21.....	9
Votazione anticipata.....	9
Art. 22.....	10
Controllo votanti	10
Art. 23.....	10
Validità.....	10
Art. 24 ⁴⁾	10
Schede nulle.....	10
Art. 25.....	10
Voti soprannumerari	10
Art. 26.....	11
Voti di complemento.....	11
Art. 27.....	11
Cumulo dei voti	11
Art. 28 ^{1) 3)}	11

1) Riveduto con decisione popolare del 25.09.1994

2) Nuovo articolo introdotto con decisione popolare del 25.09.1994

3) Riveduto con decisione popolare del 27.09.1998

4) Riveduto con decisione popolare del 29.08.2010

<i>Ripartizione dei mandati</i>	11
<i>Art. 29</i> ¹⁾³⁾	11
<i>Ripartizioni successive</i>	11
<i>Art. 30</i> ³⁾	12
<i>Ripartizione dei mandati di liste congiunte</i>	12
<i>Art. 31</i> ¹⁾³⁾	12
<i>Proclamazione degli eletti diretti e supplenti</i>	12
<i>Art. 32</i> ¹⁾³⁾	12
<i>Obbligatorietà della carica e dimissioni</i>	12
<i>Art. 33</i> ¹⁾³⁾	13
<i>Subentro ed elezione supplementare</i>	13
<i>Art. 33bis</i> ²⁾³⁾	13
<i>Sostituzione temporanea</i>	13
<i>Art. 34</i>	13
<i>Penalità</i>	13
<i>Art. 35</i> ³⁾	14
<i>Entrata in vigore e diritto sussidiario</i>	14

1) Riveduto con decisione popolare del 25.09.1994

2) Nuovo articolo introdotto con decisione popolare del 25.09.1994

3) Riveduto con decisione popolare del 27.09.1998

4) Riveduto con decisione popolare del 29.08.2010

Art. 1 ^{3) 4)}**Diritto di voto ed eleggibilità**

Il diritto di voto e di eleggibilità spetta ai cittadini e cittadine svizzeri che godono dei diritti civili, che hanno compiuto i diciotto anni e che sono domiciliati nel comune.

Lo stesso diritto spetta a coloro che, ai sensi della legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero, sono autorizzate ad esercitare nel Comune i diritti politici in affari federali e cantonali.

I nuovi domiciliati nel comune vengono iscritti nel catalogo elettorale in base alla relativa ordinanza cantonale con il deposito della fede d'origine.

Art. 2**Catalogo elettorale**

Il Sindaco è responsabile della tenuta regolare del catalogo elettorale.

L'autorità di sorveglianza è il Municipio. Il catalogo elettorale deve essere continuamente aggiornato sulla scorta del controllo abitanti e del registro delle famiglie.

Il catalogo elettorale può venir consultato in ogni momento dagli aventi diritti di voto e viene messo a disposizione dei capigruppo dei partiti che partecipano alle nomine comunali.

Prima di un'elezione o votazione vanno fatte iscrizioni o radiazioni fino a due giorni prima dell'inizio della votazione anticipata se risulta che alla data di votazione sono adempiute le condizioni di partecipazione.

Se il responsabile del catalogo nega queste iscrizioni o radiazioni, si può presentare opposizione scritta al Municipio fino all'ultimo giorno precedente l'inizio della votazione anticipata, proponendo iscrizioni o radiazioni nel catalogo. Il Municipio decide senza indugio l'opposizione.

Una decisione di opposizione può venir impugnata presso il Governo entro tre giorni dalla comunicazione.

Art. 3 ⁴⁾**Ufficio elettore**

Per ogni elezione o votazione il Municipio costituisce un ufficio elettorale composto di un delegato municipale, che funge da presidente, del segretario o del suo sostituto e di uno scrutatore per ogni gruppo politico interessato.

Il Municipio può designare degli scrutatori che collaborano con l'Ufficio elettorale, senza diritto di voto.

Partiti interessati in materia di elezioni sono quelli che hanno presentato una lista di candidati valida e in materia di votazioni i partiti rappresentati in Consiglio comunale.

Possono partecipare ai lavori dell'Ufficio elettorale solo gli scrutatori annunciati dai gruppi politici entro il termine stabilito dal Municipio e nominati da quest'ultimo.

Tutte le decisioni vengono prese dall'Ufficio elettorale composto dal presidente, segretario e da un rappresentate per partito interessato.

1) Riveduto con decisione popolare del 25.09.1994

2) Nuovo articolo introdotto con decisione popolare del 25.09.1994

3) Riveduto con decisione popolare del 27.09.1998

4) Riveduto con decisione popolare del 29.08.2010

Art. 4

Compiti dell'Ufficio elettorale

L'Ufficio elettorale:

- a) cura il buon andamento di votazioni ed elezioni,
- b) controlla a mano del registro elettorale che abbia ad esercitare il diritto di voto solo chi vi è iscritto,
- c) designa la sua delegazione che ritira a domicilio le schede degli elettori ammalati.
- d) dichiara l'apertura e la chiusura delle operazioni di voto,
- e) esegue il sorteggio,
- f) proclama i relativi risultati,
- g) redige il protocollo dello scrutinio.

Art. 5

Indennità

Gli scrutatori hanno diritto ad un'indennità secondo la relativa ordinanza municipale.

Art. 6

Votazioni

Tutte le votazioni comunali avvengono secondo lo Statuto comunale ed in base alle disposizioni cantonali e federali.

Art. 7

Elezioni

Tutte le elezioni comunali come all'art. 18 dello Statuto comunale, avvengono a scrutinio segreto, in cabina, per scheda, con il sistema del voto proporzionale.
Il sindaco viene eletto con il sistema di voto maggioritario.

Art. 8 ⁴⁾

Date di nomina

Il Municipio e il Consiglio scolastico vengono eletti, di regola, nei mesi di ottobre o novembre.
L'elezione del Consiglio comunale ha luogo al più tardi 5 settimane dopo.

1) Riveduto con decisione popolare del 25.09.1994
2) Nuovo articolo introdotto con decisione popolare del 25.09.1994
3) Riveduto con decisione popolare del 27.09.1998
4) Riveduto con decisione popolare del 29.08.2010

Art. 9

Nomina del sindaco

Il sindaco viene scelto fra i municipali eletti.

Sarà dichiarato eletto il candidato che avrà raggiunto il maggior numero di suffragi. A parità di voti decide la sorte.

Nel caso non venisse presentata nessuna candidatura per la nomina del sindaco, lo stesso sarà scelto in votazione popolare tra i cinque municipali.

L'elezione avviene contemporaneamente a quella del Consiglio comunale.

Art. 10

Presentazione candidati

Per la nomina del Municipio, del sindaco, del Consiglio comunale e del Consiglio scolastico, ogni gruppo presenta la lista dei suoi candidati. Detta lista per essere valida deve portare le firme di cinque elettori.

I candidati non possono firmare la lista quali proponenti, tuttavia essi sono tenuti a convalidare la loro candidatura apponendovi la propria firma sulla lista. Un proponente non può firmare più di una lista per il medesimo consesso, né può ritirare la propria firma dopo la presentazione della stessa.

Se un proponente firma più liste, la firma verrà annullata su tutte le liste.

Le liste non devono contenere un numero di nomi superiore a quello dei seggi a disposizione e nessun nome potrà figurare più di una volta sulla stessa lista. Se la lista contiene un numero di nomi superiore di quello delle persone da eleggersi gli ultimi nomi verranno cancellati dal basso in alto, prima a destra poi a sinistra.

Art. 11

Liste

Le persone da eleggere devono essere designate in modo da evitare confusioni con altre persone.

Un candidato può figurare su una sola lista per il medesimo consesso.

Se un candidato figura più di una volta il suo nome è stralciato da tutte le liste.

Art. 12

Rappresentante

Rappresentante di un gruppo sarà ritenuto il primo proponente di una lista, al quale è data la facoltà di trattare con i rappresentanti degli altri gruppi per eventualmente addivenire a nomine tacite. Lo stralcio di un candidato è ammesso solo con il suo consenso scritto.

- 1) Riveduto con decisione popolare del 25.09.1994
- 2) Nuovo articolo introdotto con decisione popolare del 25.09.1994
- 3) Riveduto con decisione popolare del 27.09.1998
- 4) Riveduto con decisione popolare del 29.08.2010

Art. 13 ^{1) 3) 4)}

Deposizione liste

Le liste devono essere deposte alla Cancelleria comunale 18 giorni prima dell'apertura del seggio elettorale, secondo avviso municipale.

Le liste vanno affisse all'albo comunale.

Un candidato non può più rinunciare dopo la presentazione delle liste, salvo il caso previsto all'art. 10, cpv. 1 dello Statuto comunale.

Ogni gruppo stabilisce la denominazione della propria lista. Tale denominazione è vincolante ed unica riconosciuta per l'intestazione delle schede di voto.

Art. 14 ³⁾

Nomine tacite

Se nel complesso le liste presentate non contengono un numero di candidati superiore a quello da eleggersi, il Municipio dichiara la nomina tacita mediante avviso all'albo pubblico comunale.

Se il numero dei candidati di tutte le liste non raggiunge quello dei mandati da assegnare, per i seggi restanti si procede ad un'elezione complementare giusta l'art. 33.

Art. 15 ^{1) 3) 4)}

Congiunzione delle liste

E' ammessa la congiunzione delle liste. A due o più proposte di gruppi (liste) deve essere aggiunta la dichiarazione concorde di tutti i proponenti che le liste sono congiunte. Non sono ammesse sottocongiunzioni.

La dichiarazione di congiunzione delle liste deve pervenire al Municipio al più tardi 7 giorni dopo il termine di deposizione delle liste.

Le congiunzioni di liste devono essere indicate sulle sche, pubblicate all'albo comunale e affisse nel seggio elettorale.

1) Riveduto con decisione popolare del 25.09.1994

2) Nuovo articolo introdotto con decisione popolare del 25.09.1994

3) Riveduto con decisione popolare del 27.09.1998

4) Riveduto con decisione popolare del 29.08.2010

Art. 16**Operazioni di voto**

Le operazioni di voto, di scrutinio e di spoglio di ogni votazione ed elezione si svolgono alla sede del Municipio od in altro edificio pubblico designato dal Municipio.

Il locale dove si svolgono le operazioni di voto deve disporre di un'urna e per le elezioni anche di un numero sufficiente di cabine dove ogni elettore/trice trova l'occorrente per compilare le schede in bianco e le schede stampate.

Prima dell'inizio delle operazioni di voto l'Ufficio elettorale constata che l'urna è completamente vuota, dopo di che quest'ultima viene chiusa a chiave per tutto il tempo dello scrutinio.

Nell'edificio e nei locali dove si svolgono votazioni od elezioni è proibita la distribuzione di manifesti di propaganda.

In deroga a quanto stabilito dal precedente dispositivo, nel caso che un cittadino o cittadina, per incapacità comprovata con un certificato medico, non è in grado di esprimere da solo il proprio voto, può farsi accompagnare nel locale delle votazioni ed in cabina da una persona di propria fiducia. La stessa persona non può accompagnare più di un elettore/trice. Il nome dell'elettore/trice e dell'accompagnatore/trice sono da menzionare nel verbale.

E' vietato a cittadini/ne, dopo aver esercitato il diritto di voto, di sostare nell'edificio dove ha luogo la votazione o ritornarvi, fino a spoglio ultimato.

Art. 17 ¹⁾**Procedura in materia di elezione per ammalati**

Elettori/trici degenti in ospedale, cliniche o case di cura fuori paese hanno la facoltà di votare per corrispondenza.

La relativa domanda, corredata da certificato medico oppure da una dichiarazione da parte della Direzione del relativo istituto che attesti la degenza in ospedale, clinica o casa di cura, è da presentarsi al Municipio, su modulo speciale, entro il lunedì precedente la votazione (fa stato il timbro postale).

Per l'esercizio del diritto di voto delle persone degenti in ospedali, cliniche o case di cura fuori paese, fanno inoltre stato la legislazione federale e le norme emanate dal Governo.

Elettori/trici che per infermità o malattia sono impossibilitati di recarsi alle urne, possono domandare di votare nel luogo di degenza, se questo si trova nel comprensorio comunale.

La relativa domanda corredata da certificato medico è da presentarsi per iscritto all'Ufficio elettorale al più tardi alla chiusura dell'urna del giorno di sabato.

Il materiale di voto viene consegnato e ritirato da una delegazione dell'Ufficio elettorale.

Art. 18**Certificato medico**

Le spese comprovate inerenti il rilascio del certificato vengono rimesse dalla Cassa comunale.

1) Riveduto con decisione popolare del 25.09.1994

2) Nuovo articolo introdotto con decisione popolare del 25.09.1994

3) Riveduto con decisione popolare del 27.09.1998

4) Riveduto con decisione popolare del 29.08.2010

Art. 19⁴⁾

Materiale di voto

Il materiale di elezione consiste in una busta ed in un blocco di schede composto delle schede stampate per ogni gruppo politico e di una scheda bianca. La numerazione delle liste viene fatta dal Municipio per sorteggio. In occasione dell'elezione abbinata per il Municipio ed il Consiglio scolastico si procederà ad un'unica estrazione anche se da parte di qualche gruppo viene presentata una lista per un solo consesso. La scheda bianca, senza numerazione, figura nel blocchetto al primo posto.

L'elettore/trice esprime il suo voto apponendo una crocetta sulla scheda di suo gradimento nel posto indicato.

Le schede di gruppo, oltre al cognome e nome di ogni candidato, contengono per il Municipio, il Consiglio scolastico e il Consiglio comunale lo spazio necessario per dare all'elettore/trice la possibilità di sostituire candidati di quel gruppo, con altri candidati ufficiali.

Art. 20^{1) 4)}

Orario

L'Ufficio elettorale sarà di regola aperto:

per le elezioni comunali:

venerdì (settimana precedente l'elezione)	dalle ore 20.00 alle ore 21.00
sabato (settimana precedente l'elezione)	dalle ore 13.30 alle ore 15.00
giovedì	dalle ore 20.00 alle ore 21.00
venerdì	dalle ore 20.00 alle ore 21.00
sabato	dalle ore 13.30 alle ore 15.30
domenica	dalle ore 08.30 alle ore 10.00

per le votazioni comunali e per le votazione ed elezioni federali, cantonali e di circolo:

venerdì	dalle ore 17.30 alle ore 18.30
domenica	dalle ore 08.30 alle ore 10.00

Art. 21

Votazione anticipata

Cittadini e cittadine ammalati, infermi o che non possono recarsi alle urne per un altro motivo oppure soggiornano fuori del luogo di domicilio hanno facoltà di votare per corrispondenza in base alle disposizioni legali del Cantone nel quadro della legislazione federale.

E' ammessa la votazione anticipata a norma della legge cantonale.

Quanto alla partecipazione alle votazioni dei militari e delle persone in servizio di protezione civile fanno stato la legislazione federale e le norme emanate dal Governo.

1) Riveduto con decisione popolare del 25.09.1994

2) Nuovo articolo introdotto con decisione popolare del 25.09.1994

3) Riveduto con decisione popolare del 27.09.1998

4) Riveduto con decisione popolare del 29.08.2010

Art. 22

Controllo votanti

L'Ufficio elettorale terrà il controllo dei votanti. Ogni busta contenente il blocco delle schede, prima di essere deposta nell'urna di voto dovrà essere timbrata.

Il numero dei blocchi delle schede dovrà corrispondere al numero dei votanti.

Art. 23

Validità

Ogni questione relativa alla validità di una scheda è di competenza dell'Ufficio elettorale, riservato il ricorso al Governo.

Le schede deposte vengono sigillate, depositate in Cancelleria comunale e distrutte trascorso il termine di 90 giorni.

Art. 24 ⁴⁾

Schede nulle

Sono dichiarate nulle le schede:

- a) il blocco delle schede non portante il bollo del Municipio e dell'Ufficio elettorale,
- b) il blocco delle schede contenente più di una scheda contrassegnata con la crocetta,
- c) il blocco delle schede non completo,
- d) il blocco con interventi su più schede,
- e) blocchi con schede completamente illeggibili,
- f) blocchi con schede portanti segni di riconoscimento evidenti o che contengono ingiurie,
- g) blocchi con schede sporche o stracciate,
- h) blocchi con schede portanti una denominazione di gruppo, ma nessun suffragio.

Se una sola scheda del blocco è stata modificata con cancellazioni, aggiunte e/o crocette a fianco dei nominativi, il blocco è da considerarsi valido anche se nell'apposita casella della scheda non è stata apposta la crocetta.

Le modalità di voto e utilizzo delle schede sono indicate nella circolare specifica emessa dal Municipio.

Art. 25

Voti soprannumerari

Nelle schede che contengono un numero di nomi superiore a quello dei seggi da occupare, gli ultimi nomi non sono computati. Questi vanno cancellati dal basso in alto, prima a destra e poi a sinistra.

1) Riveduto con decisione popolare del 25.09.1994

2) Nuovo articolo introdotto con decisione popolare del 25.09.1994

3) Riveduto con decisione popolare del 27.09.1998

4) Riveduto con decisione popolare del 29.08.2010

Art. 26

Voti di complemento

Se una scheda intestata contiene un numero di suffragi inferiore al numero delle persone da eleggersi, i suffragi non emessi valgono quali suffragi di complemento per il gruppo prescelto.

I nomi non presentati da nessuna lista non sono presi in considerazione. I suffragi loro dati vengono tuttavia contati come voti di complemento se la scheda porta una denominazione.

Art. 27

Cumulo dei voti

Un candidato può ricevere un solo voto sulla stessa scheda; non è ammesso il cumulo dei voti. Qualora avviene, al candidato si attribuisce un solo voto, mentre i suffragi di partito, se prescelto, vengono conteggiati quali voti di complemento.

Art. 28 ¹⁾³⁾

Ripartizione dei mandati

Il numero di suffragi di gruppo (partiti) validi di tutte le liste è diviso per il numero dei mandati da assegnare, aumento di uno. Il quoziente arrotondato all'intero immediatamente superiore è quello determinante per la ripartizione.

Ad ogni lista sono assegnati tanti mandati quante volte il quoziente è contenuto nel totale dei suffragi.

Il gruppo che non ha raggiunto almeno il 5 % dei voti emessi non ha diritto alla ripartizione dei seggi.

Se a una lista è assegnato un numero di seggi superiore a quello dei suoi candidati, i mandati in esubero vengono ripartiti fra gli altri gruppi in base all'art. 29.

I supplenti vengono ripartiti fra i vari gruppi con la stessa procedura.

Art. 29 ¹⁾³⁾

Ripartizioni successive

I mandati restanti dopo la prima ripartizione sono attribuiti singolarmente e successivamente secondo la procedura seguente:

- a) il numero di suffragi di ciascuna lista è diviso per il numero dei mandati che le sono già stati assegnati, aumentato di uno;
- b) la lista che consegue il maggiore quoziente ottiene il mandato successivo;
- c) se più liste ottengono uguale quoziente, il mandato successivo è assegnato alla lista che ha ottenuto il maggiore resto nella ripartizione secondo l'articolo 28 capoverso 2;

1) Riveduto con decisione popolare del 25.09.1994

2) Nuovo articolo introdotto con decisione popolare del 25.09.1994

3) Riveduto con decisione popolare del 27.09.1998

4) Riveduto con decisione popolare del 29.08.2010

- d) se più liste hanno ancora uguale diritto, il mandato è attribuito alla lista che ha ottenuto il maggior numero di suffragi di partito;
- e) se più liste hanno ancora uguale diritto, il primo mandato restante è attribuito alla lista di cui il candidato in competizione ha ottenuto il maggiore numero di suffragi;
- f) infine, se più candidati si trovano in questa situazione, si procede al sorteggio.

La procedura viene ripetuta fino all'esaurimento dei mandati.

Art. 30 ³⁾

Ripartizione dei mandati di liste congiunte

Ogni gruppo di liste congiunte è, nella ripartizione dei mandati, trattato dapprima come lista unica.

I mandati assegnati sono poi ripartiti fra le singole liste corrispondentemente agli articoli 28 e 29.

Art. 31 ^{1) 3)}

Proclamazione degli eletti diretti e supplenti

Fra i candidati di una stessa lista sono eletti, nei limiti dei seggi ricevuti, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora fra candidati eletti vi fossero persone che devono ricusarsi ai sensi dell'art. 10 dello Statuto comunale, sarà dichiarato eletto colui che avrà ottenuto il maggior numero di suffragi. Restano riservati ulteriori casi di incompatibilità come al capoverso seguente.

Se un candidato proclamato eletto deve essere escluso in base all'ulteriore legislazione comunale o cantonale, l'Ufficio elettorale fissa agli interessati un termine perentorio di cinque giorni per risolvere lo stato di incompatibilità di carica. Qualora non vi fosse accordo tra gli interessati oppure predetto termine dovesse trascorrere infruttuoso, il candidato eletto (diretto o supplente) alla carica politica viene escluso dal mandato. In sua vece viene proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il secondo miglior risultato sulla stessa lista.

Se la lista non prevede altri candidati, il seggio è vacante e va attribuito ai sensi dell'art. 29 del presente regolamento.

In caso di parità di voti, decide la sorte.

Art. 32 ^{1) 3)}

Obbligatorietà della carica e dimissioni

La carica di municipale, consigliere comunale e membro del consiglio scolastico è obbligatoria.

Se un membro di questi consessi rifiuta di svolgere il mandato, il Municipio, previa diffida scritta e dopo averlo sentito, può infliggergli una multa fino a fr. 1'000.--.

Se detto membro persiste nel rifiuto, il Municipio ne ordina la sostituzione. A tal fine invita il suo gruppo a designare un subentrante entro 10 giorni. Se il seggio rimane vacante, fa stato l'art. 33 del presente regolamento.

1) Riveduto con decisione popolare del 25.09.1994

2) Nuovo articolo introdotto con decisione popolare del 25.09.1994

3) Riveduto con decisione popolare del 27.09.1998

4) Riveduto con decisione popolare del 29.08.2010

Le dimissioni dalla carica di municipale, consigliere comunale o membro del consiglio scolastico sono possibili unicamente a causa di cambiamento di domicilio o per gravi motivi, per esempio per ragioni di salute, oppure se un consigliere comunale o un membro del consiglio scolastico sono chiamati a subentrare in Municipio. In ogni caso vanno motivate. Le dimissioni vanno trasmesse all'Autorità di rispettiva appartenenza per decisione alla successiva seduta.

Art. 33 ^{1) 3)}

Subentro ed elezione supplementare

Se un seggio divenuto vacante durante la legislatura non può essere assegnato mediante subentro con un supplente del medesimo gruppo, i firmatari nel numero minimo legale previsto dalla lista cui apparteneva l'eletto da sostituire e ancora aventi il diritto di voto, hanno il diritto di presentare una proposta di candidatura. I firmatari non più aventi diritto di voto possono venir sostituiti.

La proposta di candidature dovrà conformarsi a quanto stabilito dagli art. 10 e seguenti del presente regolamento. Il Municipio fissa i termini.

Una volta stabilita la candidatura, il candidato proposto è proclamato eletto dal Municipio senza votazione.

Se i firmatari della lista primitiva non fanno uso del diritto di proposta nel termine stabilito dal Municipio, si procede ad un'elezione popolare supplementare.

Se devono essere assegnati più seggi, s'applicano le disposizioni sul sistema proporzionale, altrimenti quelle sul sistema maggioritario nel senso che è eletta la persona che ottiene il maggior numero di voti.

In caso di parità decide la sorte.

Se occorre assegnare un solo seggio e se 15 giorni prima dell'apertura del seggio elettorale è stata presentata una sola candidatura valida, il Municipio decreta l'elezione tacita.

Art. 33bis ^{2) 3)}

Sostituzione temporanea

Nel caso che un municipale per motivi di salute o per soggiorno fuori domicilio non può partecipare alle sedute dell'Esecutivo per un periodo superiore di tre mesi, al suo posto viene convocato temporaneamente il subentrante.

Se non vi è alcun subentrante, verrà indetta un'elezione supplementare ai sensi dell'art. 33.

Se mancano meno di sei mesi al termine della legislatura, l'elezione supplementare non ha luogo.

Art. 34

Penalità

Ogni disturbo alla votazione è punibile con una multa d'ordine da fr. 20.-- a fr. 100.-- da applicarsi dal Municipio su preavviso dell'Ufficio elettorale. In caso di reato il Municipio deve denunciare immediatamente il caso all'autorità penale competente.

1) Riveduto con decisione popolare del 25.09.1994

2) Nuovo articolo introdotto con decisione popolare del 25.09.1994

3) Riveduto con decisione popolare del 27.09.1998

4) Riveduto con decisione popolare del 29.08.2010

Art. 35 ³⁾

Entrata in vigore e diritto sussidiario

La modifica del presente regolamento è stata approvata in votazione popolare il 29 agosto 2010 e sostituisce ogni precedente disposizione contraria.

Esso entra in vigore con l'accettazione da parte dell'Assemblea comunale.

Qualora non tornasse applicabile il presente regolamento, fanno stato a titolo sussidiario le norme della Legge federale sui diritti politici inerenti l'elezione del Consiglio nazionale di volta in volta in vigore.

Questo regolamento è stato approvato in votazione popolare il 02 settembre 1990, riveduto il 25 settembre 1994, il 27 settembre 1998, rispettivamente il 29 agosto 2010 e vale esclusivamente per le elezioni e votazioni comunali.

Esso abroga il precedente regolamento del 29 ottobre 1978 ed eventuali disposizioni comunali in contraddizione con esso.

IN NOME DELL'ASSEMBLEA COMUNALE
Il Sindaco: Il Segretario:

R. Albertalli

L. Pasini

N.B.:

Questo regolamento non necessita dell'approvazione governativa.

- 1) Riveduto con decisione popolare del 25.09.1994
- 2) Nuovo articolo introdotto con decisione popolare del 25.09.1994
- 3) Riveduto con decisione popolare del 27.09.1998
- 4) Riveduto con decisione popolare del 29.08.2010